



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute (BALDUZZI)

di concerto con il Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CATANIA)

con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)

con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (GNUDI)

**e con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2012

Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	14
Disegno di legge	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge statuisce un'estensione della clausola, prevista per la delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che consente la proroga del termine in pendenza del parere parlamentare, al fine di poterla applicare anche agli schemi dei decreti correttivi di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.

Il comma 2 conferisce inoltre una delega al Governo affinché venga redatto un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio direttivo del coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi che attuano la delega di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 183 del 2010 con quelle riguardanti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti, con i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative.

Il comma 3 conferisce, infine, una delega per l'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi dei decreti legislativi previsti nei commi precedenti.

L'articolo 2 prevede una delega al fine di adottare norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 27 ottobre 2004, 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni, nel presupposto che il Ministero della salute sia punto di contatto con gli organi europei ai sensi dell'articolo 41 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La normativa concernente la sicurezza alimentare, l'igienicità e la salubrità dei prodotti alimentari e delle bevande è stata introdotta in Italia dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che ha costituito, fino alla data della sua entrata in vigore, la norma quadro in tale settore, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, di esecuzione di tale legge.

Le norme sanitarie di diritto alimentare nazionali sono state elaborate nel corso di oltre un secolo ed alcune, risalenti alla fine del 1800, sono ancora formalmente vigenti anche se in parte superate dagli eventi e da provvedimenti normativi successivi di rango diverso.

L'azione dispiegata dall'Unione europea nel corso degli anni, sostanzialmente indirizzata all'armonizzazione delle disposizioni interne degli Stati membri con riferimento agli aspetti che avrebbero potuto ostacolare la libera circolazione delle merci, si è estesa notevolmente nell'ultimo decennio, fino a ricomprendere gli aspetti tecnico-sanitari della legislazione alimentare, al fine di delineare una disciplina del settore tendenzialmente uniforme e fondata su principi e regole comuni.

I regolamenti comunitari adottati dal 2002, benché direttamente applicabili negli ordina-

menti dei singoli Stati, rendono in realtà necessaria l'adozione di prescrizioni attuative e di coordinamento, nonché uno sforzo di verifica del grado di compatibilità delle disposizioni interne vigenti con il più ampio quadro normativo tracciato a livello sovranazionale.

Tanto premesso, con la presente delega si intende dare attuazione ai citati regolamenti comunitari nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004 e 183/2005, limitatamente alle norme che attribuiscono agli Stati membri la facoltà di adottare misure specifiche di applicazione o disposizioni alternative o suppletive di quelle previste dai regolamenti medesimi, nel rispetto del principio generale del mutuo riconoscimento e delle libertà fondamentali previste dai Trattati.

Al contempo, con la presente delega si promuove l'adozione di uno più decreti che consentano la completa ricognizione delle disposizioni «sanitarie» vigenti in materia di alimenti e mangimi, finalizzati ad una significativa semplificazione della normativa esistente, attraverso la riduzione del numero esorbitante di fonti, la riduzione e l'eliminazione degli oneri a carico di cittadini e imprese, l'individuazione di soggetti e compiti specifici connessi all'attività di controllo ufficiale, in vista di un sostanziale potenziamento degli strumenti e delle misure poste a tutela della salute.

La delega verte intorno a nove principi e criteri fondamentali.

Segnatamente, la lettera *a*) richiama la necessità di operare uno sfolgimento della normativa formalmente vigente ma sostanzialmente superata, attraverso l'applicazione dei tradizionali criteri gerarchici e cronologici di risoluzione delle antinomie.

La lettera *b*) evidenzia l'esigenza di pervenire alla compilazione di un decreto che consenta di ordinare in maniera omogenea i diversi settori concernenti la sicurezza alimentare.

In linea con i criteri di delega fissati alle lettere *a*) e *b*), con la lettera *c*) si richiama

la necessità che il decreto sia dotato di una sua coerenza logica oltre che sistematica e che con lo stesso si possa concretizzare quel processo di semplificazione del linguaggio normativo particolarmente importante in un settore tecnico quale quello dell'igiene e della sicurezza degli alimenti.

La lettera *d*) consente la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio anche al fine di potenziare le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa di settore.

La lettera *e*) risponde all'esigenza di individuare meccanismi di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di controllo ufficiale, con l'ulteriore finalità di garantire un adeguato flusso di informazioni ed una efficace collaborazione tra le amministrazioni interessate assicurando al Ministero della salute e alle Autorità europee la disponibilità di un canale privilegiato di accesso ai dati raccolti in sede di controllo.

La lettera *f*), facendo salvo il campo di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e, in particolare, le previsioni relative allo sportello unico doganale, istituito presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane (che coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali), prevede un criterio di delega finalizzato a stabilire adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici di tutte le Amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo sugli alimenti e i mangimi (Corpo forestale dello Stato, Polizia municipale), al fine di garantire e assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni previste dal citato regolamento (CE) 882/2004, in materia di controlli, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare per la tutela della salute umana e animale.

Il comma 4 prevede che l'attuazione della delega non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato sia sotto il profilo finan-

ziario sia in termini di risorse umane utilizzate.

In merito al parere condizionato della Conferenza unificata, espresso nel corso della seduta del 25 luglio 2012, si rappresentano le motivazioni di seguito indicate, inerenti il mancato accoglimento delle proposte emendative di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 2, comma 2, del presente disegno di legge.

Le richieste di integrazione ai punti di delega di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, non sono state ritenute accoglibili in quanto non rientranti nel campo di applicazione dei decreti legislativi per i quali il Governo ha ritenuto di richiedere la delega.

L'intento è quello di prevedere un riassetto della normativa nazionale alla luce di quella europea relativo a disposizioni tecniche strettamente inerenti la sicurezza alimentare. In particolare, le lettere *e)* ed *f)* riguardano la delega al Governo ad individuare misure di coordinamento e modalità e procedure condivise di collaborazione tra le diverse Autorità competenti in materia di controlli sanitari ufficiali.

Le Autorità competenti in ambito sanitario, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali che, nell'ambito del Piano nazionale integrato per i controlli ufficiali, predisposto in attuazione dell'articolo 42 del citato regolamento (CE) 882/2004, collaborano poi con le altre autorità ivi individuate che partecipano ai controlli ufficiali per le aree

di propria competenza (dogane, corpo forestale dello Stato, polizia municipale).

L'obiettivo è quello di creare misure di coordinamento nel rispetto - come esplicitato nei punti di delega in esame - dell'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia tra le diverse autorità coinvolte nell'effettuazione dei controlli ufficiali.

Al contrario, le proposte emendative delle Regioni sono finalizzate ad ampliare il campo di delega fino a prevedere l'emana-zione di norme di *input* governativo che vadano ad incidere sulla ridefinizione di profili giuridici professionali del personale dipendente dalle Regioni oltre che sull'accorpamento degli uffici territoriali.

Premesso che la stessa formulazione proposta non chiarisce realmente gli ambiti oggetto della richiesta di integrazione ai punti di delega in esame, si rappresenta che il parere negativo all'accoglimento di tali emendamenti non risiede tanto in un apodittico giudizio di non opportunità ad intervenire nelle aree evidenziate, quanto nella inidoneità dello strumento normativo proposto.

Inoltre, il disegno di legge delega ha come presupposto la realizzazione a costo zero delle misure da adottare, che, ovviamente, non potrebbe più essere assicurata se si proponesse di intervenire sui profili giuridici e professionali del personale impiegato nei controlli sanitari ufficiali che di per sé determina conseguenze nel trattamento economico dello stesso, peraltro da affrontare anche in sede di contrattazione collettiva.

RELAZIONE TECNICA

Si rappresenta che dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica sia sotto il profilo finanziario sia in termini di risorse umane utilizzate.

In particolare, con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *e*) ed *f*), si rappresenta che dalla loro attuazione deriveranno minori oneri per la finanza pubblica ed un consistente risparmio di spesa per tutte le amministrazioni coinvolte, in quanto si tratterà di misure destinate a garantire un maggior coordinamento tra i diversi organi di controllo e ad evitare possibili duplicazioni di attività.

I citati criteri di delega in esame sono destinati all'adozione di disposizioni finalizzate a razionalizzare l'impegno di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nei controlli sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi e a far convergere le risorse necessarie verso forme di intervento più coerenti.

Ciò premesso, per quanto riguarda la lettera *e*), l'effettuazione dei controlli ufficiali avviene a fronte di tariffe a totale carico degli operatori del settore alimentare (OSA) disciplinate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, e del decreto attuativo del Ministro della salute 24 gennaio 2011, recante modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2011. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe avviene sulla base del costo effettivo del servizio.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe sono riassegnati con i criteri individuati in particolare dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 194 del 2008, al bilancio dello Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai laboratori di riferimento nazionale.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero della salute, si fa riferimento al capitolo di entrata 2582, articoli 12, 17 e 18. Tali entrate finanziano, tra l'altro, attività connesse al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli e l'attività dei laboratori nazionali di riferimento. Il capitolo di spesa di riferimento di questa Amministrazione è il 5010 p.g.l e per quanto riguarda le risorse ripartite tra i laboratori nazionali di riferimento si tratta del capitolo 5011 p.g.l.

Per quanto riguarda la lettera *f*), gli uffici periferici del Ministero della salute, Posti di ispezione frontaliera (PIF) e Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) per i prodotti di origine animale e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per i prodotti di origine vegetale, si coordinano con gli uffici delle altre amministrazioni coinvolte attraverso lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e attivato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, entrato in vigore il 29 gennaio 2011.

Lo sportello unico doganale intende offrire agli operatori la possibilità di presentare, mediante modalità prevalentemente telematiche ed attraverso un'unica trasmissione documentale, tutte le richieste relative all'ottenimento della documentazione necessaria per l'effettuazione di operazioni di importazione. Una volta trasmesse ad un unico punto di entrata (interfaccia), tali richieste vengono successivamente trasmesse alle varie amministrazioni competenti, le quali elaborano la propria risposta e la restituiscono tramite l'interfaccia. A partire dal 15 febbraio 2011 si sono svolte numerose riunioni con l'Agenzia delle dogane, che hanno coinvolto un Comitato di coordinamento e un Gruppo di lavoro denominato «Tavolo funzionale-procedurale Ministero della Salute - Agenzia delle Dogane». Lo sportello non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma comporta, invece, una riduzione del stesse attraverso un maggior coordinamento tra i diversi organi di controllo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevede una proroga del termine per l'esercizio della delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Il comma 2 conferisce inoltre una delega al Governo affinché venga redatto un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio direttivo del coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi che attuano la delega di cui al comma 1 con quelle riguardanti la natura giuridica, le funzioni e il patrimonio, i finanziamenti, con i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative. Il comma 3, infine, conferisce una delega per l'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi dei decreti legislativi previsti nei commi precedenti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede una delega che consente al Governo, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, di armonizzare e ridurre la complessità della normativa esistente nel settore della sicurezza alimentare: la complessità nasce dal fatto che nel tempo sono state adottate diverse norme, che disciplinano aspetti spesso attinenti la medesima materia, creando, pertanto, delle difficoltà interpretative a tutti i destinatari delle stesse disposizioni (agli operatori del settore alimentare e ai consumatori).

La delega sulla sicurezza alimentare deve essere esercitata secondo nove principi e criteri fondamentali.

Segnatamente, la lettera *a)* richiama la necessità di operare uno sfolgimento della normativa formalmente vigente ma sostanzialmente superata, attraverso l'applicazione dei tradizionali criteri gerarchici e cronologici di risoluzione delle antinomie.

La lettera *b)* evidenzia l'esigenza di pervenire alla compilazione di un decreto che consenta di ordinare, in maniera omogenea, i diversi settori concernenti la sicurezza alimentare.

In linea con i criteri di delega fissati alle lettere precedenti, con la lettera *c)* si richiama la necessità che il decreto sia dotato di una sua coerenza logica oltre che sistematica e che con lo stesso si possa concretizzare quel processo di semplificazione del linguaggio normativo particolarmente importante in un settore tecnico quale quello dell'igiene e della sicurezza degli alimenti.

La lettera *d)* consente la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio anche al fine di potenziare le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa di settore.

La lettera *e*) risponde all'esigenza di individuare meccanismi di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di controllo ufficiale, con l'ulteriore finalità di garantire un adeguato flusso di informazioni ed una efficace collaborazione tra le amministrazioni interessate assicurando al Ministero della salute e alle Autorità europee la disponibilità di un canale privilegiato di accesso ai dati raccolti in sede di controllo.

La lettera *f*) deriva dalla necessità di un maggior coordinamento tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre Amministrazioni, allo scopo di promuovere le migliori strategie idonee ad individuare le procedure di controllo più efficaci nelle introduzioni di merci e prodotti da Paesi terzi.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

In merito alla delega contenuta nell'articolo 1 occorre evidenziare che il programma di riordino degli enti vigilati dai dicasteri risale alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria 2007). Successivamente la materia è stata ridisciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il citato articolo 26 è stato novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il cui comma 7 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 8-*septies* del decreto-legge. Considerato il permanere dell'esigenza di provvedere al riordino degli enti vigilati, il legislatore, con l'articolo 2 della legge n. 183 del 210, ha nuovamente previsto il riordino mediante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.

La normativa concernente la sicurezza alimentare, l'igienicità e la salubrità dei prodotti alimentari e delle bevande è stata introdotta in Italia dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che ha costituito, fino dalla data della sua entrata in vigore, la norma quadro in tale settore e regolamento di esecuzione della stessa legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327).

Le norme sanitarie di diritto alimentare nazionali sono state elaborate nel corso di oltre un secolo ed alcune, risalenti alla fine del 1800, seppur non più attuali, sono ancora formalmente e da provvedimenti normativi successivi di rango diverso.

L'azione dispiegata dall'Unione europea nel corso degli anni, sostanzialmente indirizzata all'armonizzazione delle disposizioni interne degli Stati membri con riferimento agli aspetti che avrebbero potuto ostacolare la libera circolazione delle merci, si è estesa notevolmente nell'ultimo decennio, fino a ricomprendere gli aspetti tecnico-sanitari della legislazione alimentare, al fine di delineare una disciplina del settore tendenzialmente uniforme e fondata su principi e regole comuni.

I regolamenti comunitari adottati a far data dal 2002 (regolamenti nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/

2005), benchè direttamente applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati, rendono in realtà necessaria l'adozione di disposizioni interne di adeguamento nonché di disposizioni attuative e di coordinamento della normativa vigente.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

La delega di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge non incide direttamente su leggi e regolamenti in vigore.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Le deleghe proposte sono conformi al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le regioni e gli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Le deleghe proposte sono conformi ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dal citato articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Le disposizioni del disegno di legge non comportano rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto del disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo, in quanto mera previsione di una delega (articolo 1) in cui l'esercizio riguarda l'organizzazione ed il funzionamento degli enti vigilati dal Ministero della salute senza interferire.

La delega di cui all'articolo 2 mira all'adozione di uno o più decreti legislativi e risponde all'esigenza di armonizzare la normativa nazionale adeguandola alle disposizioni europee dettate attraverso il cosiddetto «pacchetto igiene», costituito dall'insieme dei citati regolamenti comunitari nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005 e dalla direttiva 2004/41/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, considerato che i regolamenti comunitari del «pacchetto igiene» sono stati interamente richiamati.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nelle materie oggetto del disegno di legge in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto del disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto del disegno di legge.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Non vi sono indicazioni a riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le principali definizioni contenute nel disegno di legge, inerenti la delega sulla sicurezza alimentare, sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti dell'Unione europea e in altre disposizioni nazionali inerenti la stessa materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Nella delega non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

La delega proposta non contiene abrogazioni implicite.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

L'intervento di delega non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'attuazione della delega dovrà rispettare i termini ivi previsti per l'adozione dei relativi atti delegati.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

Il disegno di legge impatta immediatamente, limitatamente agli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni, prevedendo il differimento ulteriore del termine ivi previsto per l'esercizio della delega.

La normativa concernente la sicurezza alimentare, l'igienicità e la salubrità dei prodotti alimentari e delle bevande è stata introdotta in Italia dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che ha costituito, fino dalla data della sua entrata in vigore, la norma quadro in tale settore e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, di esecuzione di tale legge.

Le norme sanitarie nazionali di diritto alimentare sono state elaborate nel corso di oltre un secolo ed alcune, risalenti alla fine del 1800, sono ancora formalmente vigenti anche se in parte superate dagli eventi e da provvedimenti normativi successivi di rango diverso.

L'azione dispiegata dall'Unione europea nel corso degli anni, sostanzialmente indirizzata all'armonizzazione delle disposizioni interne degli Stati membri con riferimento agli aspetti che avrebbero potuto ostacolare la libera circolazione delle merci, si è estesa notevolmente nell'ultimo decennio, fino a ricomprendere gli aspetti tecnico-sanitari della legislazione alimentare, al fine di delineare una disciplina del settore tendenzialmente uniforme e fondata su principi e regole comuni.

I regolamenti comunitari adottati a far data dal 2002 (numeri 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005), benché direttamente applicabili negli ordinamenti dei singoli Stati, rendono in realtà necessaria l'adozione di prescrizioni attuative e di coordinamento, nonché l'adozione di prescrizioni di adeguamento delle disposizioni interne vigenti con il più ampio quadro normativo tracciato a livello sovra-nazionale.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La criticità che si intende risolvere, attraverso il differimento della delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è rappresentata dalla necessità di rendere effettivo l'esercizio dei compiti di vigilanza spettanti allo Stato nei confronti delle attività svolte dagli enti vigilati dal Ministro della salute.

Con la previsione concernente la sicurezza alimentare, la criticità da risolvere è rappresentata dall'eccessiva produzione normativa e dalla complessità della normativa esistente nel settore, considerato il numero di fonti che si sono susseguite nel tempo e che spesso disciplinano aspetti che attengono la medesima materia, determinando difficoltà interpretative ai destinatari delle disposizioni stesse (gli operatori del settore alimentare nonché i consumatori).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute di cui alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha come scopo e obiettivo la riduzione della spesa nell'ottica della maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli enti, mantenendo inalterata la funzionalità degli stessi. Si è ritenuto di non dare adempimento immediato alla delega contenuta nella citata legge n. 183 del 2010 in quanto è emerso, da una simulazione di operatività dello schema di decreto legislativo già sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, che gli enti vigilati, come si intendeva riordinarli, non avrebbero mantenuto le finalità istituzionali che giustificano la loro esistenza. In particolare, per gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS), il problema che si intende risolvere è rappresentato dalla impossibilità di assicurare il funzionamento delle loro strutture, essenziale per il perseguimento degli obiettivi di sanità pubblica e di ricerca scientifica loro assegnati dal legislatore e dallo Stato; per la Croce rossa italiana si vuole garantire ulteriormente, soprattutto per la tutela del cittadino, una capacità operativa coniugata ad una gestione rispettosa della normativa pubblica, con l'utilizzo ottimale delle risorse. Pertanto, per risolvere il problema, è stato progettato un intervento regolatorio, che prevede un riassetto dell'organico degli enti vigilati ed evita anche ripercussioni sociali che potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda la delega in materia di sicurezza degli alimenti, il problema che si intende risolvere è rappresentato dalla necessità di riordinare in maniera organica la normativa nazionale, coordinandola con quella europea attuando uno sforzo di verifica del grado di compatibilità delle disposizioni interne vigenti con il più ampio quadro normativo tracciato a livello sovranazionale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

1. Obiettivo dell'intervento regolatorio, è di consentire:

– la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, attraverso una delega conferita al Governo con precisi criteri direttivi, che consentirà di realizzare e assicurare una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività degli stessi,

nonché un contenimento della spesa pubblica preservandone comunque l'efficienza. I principi e criteri direttivi sulla base dei quali sarà esercitata la delega sono: *a)* la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione; *b)* la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; *c)* la ridefinizione del rapporto di vigilanza con gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza.

Successivamente alla adozione degli atti delegati potrà procedersi alla elaborazione di un testo unico che realizzerà unitamente al riordino della normativa vigente anche la ridefinizione della natura giuridica, delle funzioni, e della modalità di finanziamento degli stessi enti.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa come di seguito indicati:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e delle strutture;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

2. Attraverso una delega conferita al Governo con precisi criteri direttivi, di seguito elencati, una razionalizzazione ricognizione delle disposizioni «sanitarie» vigenti in materia di alimenti e mangimi; ad una significativa semplificazione della normativa esistente, attraverso la diminuzione del numero esorbitante di fonti e l'individuazione di quelle obsolete e superate; alla riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese; all'individuazione di soggetti e compiti specifici connessi all'attività di controllo ufficiale; ad un sostanziale potenziamento degli strumenti e delle misure poste a tutela della salute; a concretizzare quel processo di semplificazione del linguaggio normativo particolarmente importante in un settore tecnico quale quello dell'igiene e della sicurezza degli alimenti; ad individuare meccanismi di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di controllo ufficiale, con l'ulteriore finalità di garantire un adeguato flusso di informazioni ed una efficace collaborazione tra le amministrazioni interessate assicurando al Ministero della salute e alle Autorità europee la disponibilità di un canale privilegiato di accesso ai dati raccolti in sede di controllo; alla ridefinizione del quadro sanzionatorio alla luce della normativa nazionale ed europea intervenuta. La delega

verte intorno a nove principi e criteri fondamentali. Segnatamente, la lettera *a*) richiama la necessità di operare uno sfoltimento della normativa formalmente vigente ma sostanzialmente superata, attraverso l'applicazione dei tradizionali criteri gerarchici e cronologici di risoluzione delle antinomie; la lettera *b*) evidenzia l'esigenza di pervenire alla compilazione di un decreto che consenta di ordinare in maniera omogenea i diversi settori concernenti la sicurezza alimentare; con la lettera *c*) si richiama la necessità che il decreto sia dotato di una sua coerenza logica oltre che sistematica e che con lo stesso si possa concretizzare quel processo di semplificazione del linguaggio normativo particolarmente importante in un settore tecnico quale quello dell'igiene e della sicurezza degli alimenti; la lettera *d*) consente la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio anche al fine di potenziare le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa di settore; la lettera *e*) risponde all'esigenza di individuare meccanismi di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di controllo ufficiale, con l'ulteriore finalità di garantire un adeguato flusso di informazioni ed una efficace collaborazione tra le amministrazioni interessate, assicurando al Ministero della salute e alle Autorità europee la disponibilità di un canale privilegiato di accesso ai dati raccolti in sede di controllo; la lettera *f*) consente la riorganizzazione dell'attuale sistema nazionale dei controlli ufficiali; la lettera *g*) deriva dalla necessità di un maggior coordinamento tra gli Uffici doganali e gli Uffici periferici delle altre Amministrazioni, allo scopo di promuovere le migliori strategie idonee ad individuare le procedure di controllo più efficaci nelle introduzioni di merci e prodotti da Paesi terzi.

Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa come di seguito indicati:

- razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di controllo ufficiale degli alimenti;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- riduzione del numero delle sanzioni elevate;
- razionalizzazione e riduzione delle procedure di controllo nella introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatario dell'intervento regolatorio globalmente inteso è il Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto attiene l'aspetto relativo agli enti vigilati, il Ministero della salute e i seguenti soggetti pubblici: l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Lega italiana lotta ai tumori (LILT) e la Croce rossa italiana.

Soggetti privati destinatari del provvedimento sono il personale degli enti citati nonché, per quanto attiene la LILT, i componenti dei suoi or-

gani, inoltre tutti gli *stakeholders* della LILT, in particolare i malati oncologici e loro famiglie, i quali dallo snellimento dell'organizzazione dell'ente riceveranno un beneficio in termini di miglioramento dei servizi. Per quanto riguarda la Croce rossa italiana anche il personale civile e militare.

Per quanto attiene l'intervento regolatorio relativo al settore alimentare, destinatari diretti sono gli operatori del settore alimentare, mentre destinatari indiretti sono i consumatori, le altre amministrazioni centrali dello Stato interessate, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, le autorità di controllo.

SEZIONE 2 - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato così definito in quanto dalla consultazione con le organizzazioni sindacali, in data 29 maggio e 14 giugno 2012, è emersa anche l'esigenza di riordinare gli enti vigilati dal Ministero della salute non solo sulla base di esigenze di razionalizzazione dei criteri operativi, ma anche sulla base di criteri riguardanti le funzioni, il patrimonio, i finanziamenti.

Per quanto riguarda l'intervento regolatorio relativo al settore alimentare, in fase di elaborazione, sono state consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Federalimentari, AIPA). Da tale consultazione non sono emerse osservazioni dirette a modulare l'intervento regolatorio. Sono stati altresì consultati i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

In merito al parere della Conferenza unificata, espresso nel corso della seduta del 25 luglio 2012, si rappresentano le motivazioni di seguito indicate, inerenti il mancato accoglimento delle proposte emendative di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge.

Le richieste di integrazione ai punti di delega di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)* non sono state ritenute accoglibili da questa Amministrazione in quanto non rientranti nel campo di applicazione dei decreti legislativi per i quali il Governo ha ritenuto di richiedere la delega.

L'intento è quello di prevedere un riassetto della normativa nazionale alla luce di quella europea relativo a disposizioni tecniche strettamente inerenti la sicurezza alimentare. In particolare, le lettere *e)* ed *f)* riguardano la delega al Governo ad individuare misure di coordinamento e modalità e procedure condivise di collaborazione tra le diverse Autorità competenti in materia di controlli sanitari ufficiali.

Le Autorità competenti in ambito sanitario, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali che, nell'ambito del Piano nazionale integrato per i controlli ufficiali, predisposto in attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882 del 2004, collaborano poi con le altre autorità ivi individuate che par-

tecipano ai controlli ufficiali per le aree di propria competenza (dogane, corpo forestale dello Stato, polizia municipale).

L'obiettivo è quello di creare misure di coordinamento nel rispetto – come esplicitato nei punti di delega in esame – dell'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia tra le diverse autorità coinvolte nell'effettuazione dei controlli ufficiali.

Al contrario, le proposte emendative delle regioni sono finalizzate ad ampliare il campo di delega fino a prevedere l'emanazione di norme di *input* governativo che vadano ad incidere sulla ridefinizione di profili giuridici professionali del personale dipendente dalle regioni oltre che sull'accorpamento degli uffici territoriali. Premesso che la stessa formulazione proposta non chiarisce realmente gli ambiti oggetto della richiesta integrazione ai punti di delega in esame, si rappresenta che il parere negativo all'accoglimento di tali emendamenti non risiede tanto in un apodittico giudizio di non opportunità ad intervenire nelle aree evidenziate, quanto nella inidoneità dello strumento normativo proposto.

Inoltre, la delega in esame, ha come presupposto la realizzazione a costo zero delle misure da adottare, che, ovviamente, non potrebbe più essere assicurata se si proponesse di intervenire sui profili giuridici e professionali del personale impiegato nei controlli sanitari ufficiali che di per sé determina conseguenze nel trattamento economico dello stesso, peraltro da affrontare anche in sede di contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta emendativa di cui alla lettera *f*), è stato espresso parere contrario, condividendo quanto affermato dal Ministero dell'economia e delle finanze lo scorso 25 luglio, con nota n. 66062, e cioè che non si ritiene pertinente all'ambito della delega l'accorpamento degli uffici dipendenti dalla stessa Amministrazione, aventi il medesimo ambito territoriale.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento è stata valutata non praticabile in quanto determinerebbe il perdurare di incertezze e maggiori oneri nell'applicazione della normativa di settore con conseguente aggravio dell'azione per i soggetti pubblici e privati coinvolti.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

In sede di consultazione, per entrambe le deleghe, non sono emerse opzioni diverse praticabili rispetto a quelle individuate, dati i limiti e la natura dell'intervento; comunque la consultazione stessa garantisce l'obiettivo di razionalizzazione dell'attività degli enti vigilati nonché l'obiettivo di realizzare una disciplina coordinata in materia alimentare.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il disegno di legge è stato predisposto per l'esigenza del Governo di perseguire l'obiettivo di procedere alla razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute nonché l'esigenza di adottare una normativa armonizzata e coordinata che abbia il valore di un «codice alimentare» per i soli aspetti relativi alla tutela della salute.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo*, si è proceduto a partire dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua attuazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica. Infatti, si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio dell'attività degli enti, che i criteri direttivi stabiliti nell'intervento regolatorio vengono così individuati al fine di consentire l'elaborazione dei successivi interventi che potranno realizzare gli obiettivi prefissati.

Per quanto attiene la delega in materia di sicurezza alimentare, sono stati altresì valutati gli effetti dell'assetto organizzativo a livello nazionale, regionale e locale alla luce della modifiche intervenute in ambito europeo senza ignorare la complessità dei rapporti e degli interessi e avendo sempre come priorità la tutela della salute umana.

B) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi è diretto ad un contenimento dei costi di funzionamento degli enti vigilati e ad un miglioramento dei servizi offerti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò si realizza anche attraverso la riorganizzazione organica, strutturale e funzionale degli enti vigilati dal Ministero della salute in un'ottica di snellimento e razionalizzazione che troverà compiuto adempimento nella adozione di un testo unico. Principale vantaggio è rappresentato dalla uniformità e coerenza del quadro normativo di riferimento che viene a delinearsi.

Non si ravvisano svantaggi neanche nell'opzione prescelta in materia di riassetto delle previsioni in materia di sicurezza alimentare. I vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di predisporre un testo armonizzato con la normativa europea, dalla chiarezza su ruoli e competenze, dalla definizione di procedure di cui si avvantaggeranno gli operatori del settore.

C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate*

La comparazione con l'opzione di non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta; essa, infatti garantisce il raggiungimento di elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa mentre, diversamente opinando, sarebbero rimaste irrisolte le criticità e le problematiche esistenti.

E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione*

Gli effetti dell'intervento regolatorio, per quanto riguarda gli enti vigilati dal Ministero della salute, non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione. Relativamente al settore alimentare, gli effetti dell'intervento possono essere influenzati dal coordinamento e dalla sinergia tra le azioni delle amministrazioni coinvolte.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il disegno di legge garantisce un impatto positivo sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività delle imprese, incidendo positivamente sulla competitività del paese in quanto: 1) facilita il servizio al consumatore con ricadute positive per l'utenza; 2) consente l'emana-zione di norme armonizzate che chiariscono adempimenti, obblighi e regole attinenti al settore della sicurezza alimentare destinate ai soggetti privati ma anche alle amministrazioni competenti a vario titolo coinvolte.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DELEGATO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento delegato proposto.*

Responsabile principale dell'intervento regolatorio è il Ministero della salute.

Coinvolte attivamente o semplicemente in funzione consultiva sono le altre amministrazione centrali destinatarie dell'intervento, le regioni, le aziende sanitarie locali, gli organismi di controllo, nonché gli operatori del settore, anche attraverso le associazioni di categoria di appartenenza.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio della delega*

Le funzioni di controllo e di monitoraggio sono esercitate, per la diretta verifica dei risultati, dal Ministero della salute nell'esercizio della sua attività di vigilanza attraverso le strutture e con le modalità già in atto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*

Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), questo Ministero effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti. Tali verifiche prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti:

1. relativamente all'intervento relativo agli gli enti vigilati:
 - semplificazione e snellimento dell'organizzazione e delle strutture;
 - incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
 - razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
2. relativamente all'intervento in materia di sicurezza alimentare:
 - riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
 - efficienza dell'apparato sanzionatorio;
 - riduzione, in virtù della razionalizzazione degli stessi, del numero dei controlli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n.183, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare, anche riferito a schemi di decreti correttivi o integrativi, scada nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2013, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio direttivo del coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi che attuano la delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con quelle riguardanti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti, con i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2013, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché del testo unico di cui al medesimo comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge nonché di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e del mangimi e per l'attuazione del regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa europea, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, nel presupposto che il Ministero della salute

sia punto di contatto con gli organi europei ai sensi dell'articolo 41 del citato regolamento (CE) n. 882/2004 e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effetti normativi o che siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materia, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) previsione di un apparato sanzionatorio in conformità con i principi dettati dalle leggi comunitarie vigenti e con idonea graduazione, prevedendo sanzioni amministrative di importo non inferiore a 500 e non superiore a 150.000 euro, in modo da accentuare l'efficacia dissuasiva e la funzione deterrente della sanzione;

e) individuazione di misure di coordinamento tra le diverse autorità competenti, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia, per l'effettuazione dei controlli ufficiali concernenti la sicurezza alimentare e dei mangimi, anche al fine di

adempiere agli obblighi di informazione e collaborazione derivanti dalla normativa europea;

f) fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e limitatamente agli aspetti di natura sanitaria, individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici periferici delle Amministrazioni che esercitano i controlli sugli alimenti e sui mangimi, ferma restando l'autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento delle rispettive competenze in materia.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

